

Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter - Ricorso ordinario per cassazione - Vizi - Mancata concessione termine per lo scambio di memorie - Omessa relazione del giudice relatore - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza che pronunci l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. non è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, allorché vengano lamentate la mancata concessione di un termine per lo scambio di memorie e l'omessa relazione da parte del giudice relatore e del presidente, essendo le stesse, da un lato, non previste da alcuna norma di legge e, dall'altro, contrarie alla "ratio" dell'art. 348 ter c.p.c., volta a semplificare e a ridurre i tempi necessari per la definizione delle cause civili.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 9225 del 20/05/2020 (Rv. 657700 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 348 2](#), [Cod Proc Civ art 348 3](#), [Cod Proc Civ art 350](#), [Cod Proc Civ art 360 1](#)